

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz Enterprise Liability –

Responsabilità Ambientale Attività presso Terzi"

Le Informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione contro i danni che offre la copertura della Responsabilità Ambientale conseguente ad attività presso Terzi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata presso Terzi.

Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?".



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato da un'attività diversa rispetto a quella dichiarata e svolta presso Terzi.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il Contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del Contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della Polizza.

Il Premio, salvo il caso di Contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per Periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

In caso di pagamento frazionato del Premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del: 1% per tutti i frazionamenti.

Puoi pagare il Premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i Contratti di Assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun Contratto.

Il Premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del Premio o della rata di Premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della Polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza.

In assenza di disdetta inviata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il Contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il Contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la Polizza?

Il Contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel Contratto di durata annuale o poliennale puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso per poliennialità

Nel Contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "Allianz Enterprise Liability – Responsabilità Ambientale Attività presso Terzi"

10/01/2026 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Allianz S.p.A, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo **bilancio d'esercizio 2024** redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.043** milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a **110** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet www.allianz.it e si riporta il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a **292%**.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

Sezione Responsabilità Ambientale Attività presso Terzi: Per le informazioni di dettaglio, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione (Pag. 7, Sez.3, artt. da 3.1 a 3.5)

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

La concedibilità delle opzioni sottoindicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa

Sezione Responsabilità Ambientale Attività presso Terzi: Clausola Particolare Belfor (Condizioni di Assicurazione, Pag.9, Sez. 6).

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La concedibilità delle opzioni sottoindicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa.

Sezione Responsabilità Ambientale Attività presso Terzi: Ultrattività (Condizioni di Assicurazione, di seguito CA, Pag.8, Sez.5, art. 5.1); Responsabilità dell'Assicurato e dei subappaltatori (CA, Pag.9, Sez 5, art. 5.2); Operazioni di carico e scarico (CA, Pag.9, Sez.5, art.5.3).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni generali comuni a tutte le Sezioni/Garanzie:

Sono esclusi i danni e/o le spese: causati da soggetti diversi dai Prestatori di lavoro dell'Assicurato, salvo quanto previsto dall'articolo 2.11; causati da operazioni di carico e scarico con mezzi meccanici; causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché durante la circolazione di veicoli a trazione meccanica su aree pubbliche o ad esse equiparate ai sensi della normativa vigente; derivanti da attività relative o in qualunque modo connesse o esercitate su impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva (impianti off-shore) nonché relative ad altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi; causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività svolta; causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi; da amianto; derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi; causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione artificiale della particelle atomiche; causati da

insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento; derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'assicurazione; derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili; derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM); causati da mancato, intempestivo o inidoneo intervento; le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge; di natura patrimoniale derivanti da un evento Cyber come definito nel Glossario. Restano invece compresi in polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un evento Cyber così come definito nel Glossario; verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie. **Non sono altresì comprese:** la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PFCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorotanoico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito; la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, atti maliziosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata); la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia; la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma e il sangue intero nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.

Esclusioni specifiche (eventualmente derogabili) per tipologia di garanzia prestata:
Non sono previste esclusioni specifiche.

SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO

Sezione Responsabilità Ambientale Attività presso Terzi: massimali da 100.000 a 50.000.000; Franchigie da 500 a 50.000
Tutti i valori sopraindicati sono espressi in euro.

 **A chi è rivolto questo prodotto?**

Il prodotto è rivolto alle imprese con fatturato inferiore a 500 mio €.

 **Quali costi devo sostenere?**

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 15%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità - lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - tramite il sito internet dell'Impresa www.allianz.it accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni. Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet www.allianz.it nella sezione Reclami.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net , o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale	Trattamento fiscale dei premi: Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni. Detraibilità/deducibilità fiscale dei premi: In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona Giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura.
----------------------------	---

applicabile al contratto	Tassazione delle somme percepite: Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre; in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.
---------------------------------	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITA': CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO, VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DEL CONTRAENTE.

Allianz Enterprise Liability

**Responsabilita' Ambientale
Attivita' presso Terzi**

Assicurazione Responsabilita' civile generale

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 124 - 02 - 28/09/2024

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

Glossario

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: insieme delle garanzie prestate all'Assicurato tramite il Contratto.

Bonifica: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana.

Condizioni originarie: le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

Contratto: insieme dei documenti che provano l'Assicurazione.

Danno Ambientale: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali.

Epidemia: elevata diffusione, ben limitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.

Evento Cyber:

- **Violazione della Privacy:** l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione Dati;
- **Violazione del Sistema Informatico:** l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, oppure l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.

Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in cifra fissa.

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Inquinamento: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata.

Interventi di Bonifica: ogni intervento di Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio.

Impresa: Allianz S.p.A.

Massimale: la somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Impresa per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione.

Matrici ambientali: il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere.

Messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine effettuato in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi.

Messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente.

Nanotecnologia: è definita come la progettazione, caratterizzazione, produzione e applicazione di strutture, dispositivi e sistemi di controllo di forma e dimensione su scala nanometrica.

Periodo di assicurazione: il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nella Scheda di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti.

Pandemia: la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi.

Ripristino post Bonifica: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso.

Ripristino del Danno Ambientale: insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale:

- **Ripristino Primario** - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;
- **Ripristino Complementare** - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;
- **Ripristino Compensativo** - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo.

Risorse Naturali:

- le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;

Glossario

- le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- il suolo e sottosuolo.

Scheda di Polizza: documento riepilogativo delle coperture assicurative allegato al Contratto di Assicurazione.

Scoperto: parte del danno risarcibile/indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in percentuale.

Servizi naturali: le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività.

Sinistro: la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

Spese: le Spese effettivamente sostenute.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che il contenuto del Contratto di Assicurazione dipenderà dalle coperture effettivamente acquistate dal Contraente e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza, che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

1. DEFINIZIONI	4
2. CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI	4
3. SEZIONE RESPONSABILITA' AMBIENTALE ATTIVITA' PRESSO TERZI	7
4. ESCLUSIONI	8
5. GARANZIE OPZIONALI (OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA)	8
6. CLAUSOLA PARTICOLARE BELFOR	9

Si precisa che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 Settembre 2005 n. 209), le scadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute in Polizza, sono stampate con formato del carattere **grassetto** e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

Condizioni di assicurazione

1. DEFINIZIONI

Le definizioni di Polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario.

2. CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 2.1 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.2 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.3 - Dichiarazioni inesatte ed omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Art. 2.4 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

La riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 2.5 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in Polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del codice civile.

Art. 2.6 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del codice civile.

Art. 2.7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.8 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, dell'Area Economica europea.

Art. 2.9 - Limiti di risarcimento

Il Massimale indicato in Scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione dell'Impresa per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso l'Impresa risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Condizioni di assicurazione

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione dell'Impresa per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Art. 2.10 - Scoperto/Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato Scheda di Polizza.

Art. 2.11 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto dei subappaltatori

Premesso che l'Assicurato può subappaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto dei subappaltatori mentre eseguono i lavori assicurati.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

Art. 2.12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione dell'Impresa entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 codice civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 codice civile).

Art. 2.13 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con l'Impresa in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Impresa o al perito da questa incaricato:

- la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- nel caso fossero già iniziate le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- i rapporti tecnici, le analisi, eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica e Ripristino richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento dell'Impresa per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire le operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente e Ripristino.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate.

Art. 2.14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.15 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, a scelta della parte attrice, il Foro del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnato il Contratto.

Art. 2.16 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

Art. 2.17 - Proroga dell'Assicurazione

La presente Assicurazione è soggetta a tacito rinnovo, nel caso in cui non venga data disdetta, con lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Polizza.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.18 - Ispezioni tecniche e documentazione

L'Impresa ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e si impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Art. 2.19 - Regolazione del Premio

Il Premio, calcolato in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili dichiarati dal Contraente, viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di Assicurazione, quale acconto di Premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati,
- regolato, alla fine di ciascun Periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del Contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa, in relazione a quanto previsto nel contratto, la variazione a consuntivo degli elementi variabili, ovvero:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori, nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati, i compensi riconosciuti all'azienda somministratrice e le retribuzioni dei lavoratori in distacco;
- il volume di affari (Fatturato con esclusione dell'IVA);
- gli ulteriori elementi variabili, diversi da quelli di cui ai punti precedenti, eventualmente indicati in Scheda di Polizza.

Le eventuali differenze attive risultanti dalla regolazione rispetto al Premio anticipato in via provvisoria devono essere pagate entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione effettuata dall'Impresa.

Resta fermo Premio minimo indicato alla voce Totali in Scheda di Polizza, intendendosi come tale la somma dovuta all'Impresa per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo prestabilito).

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, l'Impresa può concedere un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, trascorso inutilmente il quale può procedere alla risoluzione della copertura con preavviso di almeno 15 giorni;
- il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza del pagamento, l'Impresa ha la facoltà di risolvere il Contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente per il recupero del Premio non corrisposto.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione del Premio e denunciati dopo la cessazione del Contratto.

c) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a Partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 2.20 - Adeguamento automatico annuale (valido se richiamato in Scheda di Polizza)

Il Premio indicato nella Scheda di Polizza, **è aumentato del 2.5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando** l'indice ISTAT di riferimento annuale (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all'indice ISTAT mensile immediatamente precedente (l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'Istat). **Se l'indice ISTAT non è disponibile, l'Impresa può utilizzare un indice equivalente** ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento i Massimali, i Limiti ed i sotto-Limiti, le Franchigie e i minimi Scoperti indicati in Scheda di Polizza.

Art. 2.21 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la

Condizioni di assicurazione

somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 2.22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

3. SEZIONE RESPONSABILITA' AMBIENTALE ATTIVITA' PRESSO TERZI

Art. 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione Danni a Terzi

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento con un sottolimito indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 3.2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione di Responsabilità Civile:

- il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli;
- quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività descritta in Polizza.

Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (art. 583 del codice penale):

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere,
- i prestatori di opera e servizi (art. 2222 codice civile)

che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta in Polizza.

Art. 3.3 - Bonifica e danno ambientale

La Impresa rimborserà altresì le Spese per:

- gli Interventi di Bonifica;
- il Ripristino del Danno Ambientale, verificatosi in conseguenza di un evento di Inquinamento, con un sottolimito indicato nella Scheda di Polizza.

L'Impresa ha la facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle spese sostenute.

Art. 3.4 - Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'attività che ha dato origine all'inquinamento sia stata svolta successivamente alla Data di Retroattività indicata nella Scheda di Polizza.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla data di scadenza della Polizza.

Art. 3.5 - Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi per effetto del concorso di più soggetti, l'Impresa rimborserà all'Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione dell'Inquinamento, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

Condizioni di assicurazione

4. ESCLUSIONI

Art. 4.1 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni o le spese:

- a) cagionati a terzi da soggetti diversi dai Prestatori di lavoro dell'Assicurato, salvo quanto previsto dall'articolo 2.11;
- b) causati dalle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici;
- c) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché durante la circolazione di veicoli a trazione meccanica su aree pubbliche o ad esse equiparate ai sensi della normativa vigente;
- d) derivanti da attività relative o in qualunque modo connesse o esercitate su impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva (impianti off-shore) nonché relative ad altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- e) causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività svolta;
- f) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- g) da amianto;
- h) derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- i) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di Particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di Particelle atomiche;
- j) causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento;
- k) derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- l) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili; derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- m) causati da mancato, intempestivo o inidoneo intervento;
- n) le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge;
- o) di natura patrimoniale derivanti da un Evento Cyber come definito nel Glossario; restano invece compresi in Polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un Evento Cyber così come definito nel Glossario;
- p) verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie.
La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

Altresi, l'Assicurazione non comprende:

- q) la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorottano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito;
- r) la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, danni dolosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata);
- s) la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia;
- t) la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma, nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.

5. GARANZIE OPZIONALI (OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA)

Art. 5.1 - Ultrattività

A parziale deroga dell'articolo 3.4 l'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato durante il Periodo di assicurazione o anche in epoca successiva ma non oltre sei (6) mesi dalla scadenza della Polizza a condizione che l'attività che ha dato origine all'inquinamento sia stata svolta successivamente alla Data di Retroattività indicata nel frontespizio ma non oltre la scadenza della Polizza.

Condizioni di assicurazione

Art. 5.2 - Responsabilità dell'Assicurato e dei subappaltatori

L'articolo 2.11 si intende abrogato e così sostituito: premesso che l'Assicurato subappalta una percentuale del valore di ogni singolo appalto o dell'attività assicurata non superiore a quella indicata nel frontespizio di Polizza, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'articolo 4.1 lettera a), l'Assicurazione vale:

- per la Responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente Polizza.
- per la responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente Polizza.

La garanzia è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

Art. 5.3 - Operazioni di Carico e Scarico con mezzi meccanici presso terzi

S'intende abrogata l'esclusione di cui all'articolo 4.1 punto 1) lettera b e l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso siti non di proprietà dell'assicurato, delle sostanze e/o rifiuti indicati in Polizza.

6. CLAUSOLA PARTICOLARE BELFOR

La seguente clausola è sempre operante:

Pronto Intervento Azienda P.I.A. Inquinamento - servizio di supporto BELFOR in caso di emergenza sinistro

Premesso che:

- è stata predisposta una convenzione con la spett.le BELFOR Italia S.r.l., filiale italiana di BELFOR Holding Inc., gruppo multinazionale attivo nel settore del risanamento post-sinistro incendio, allagamento, calamità naturali ed inquinamento,
- tale convenzione prevede che il Contraente/Assicurato diventi membro del programma di "Pronto Intervento Azienda P.I.A. Inquinamento" che garantisce il supporto tecnico da parte di BELFOR Italia S.r.l. in caso di emergenza che renda necessario un intervento di messa in sicurezza d'emergenza a seguito di inquinamento,

si conviene tra le parti che, fermi gli obblighi previsti in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente potranno contattare la società BELFOR Italia per attivare il suo intervento.

Una volta attivato il servizio "Pronto Intervento Azienda P.I.A. Inquinamento", l'Assicurato o il Contraente potranno richiedere l'intervento di BELFOR Italia chiamando il numero verde **800 820 189** attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24.

A fronte dell'utilizzo del servizio "Pronto Intervento Azienda P.I.A. Inquinamento" l'Impresa concederà in caso di sinistro indennizzabile una riduzione dello scoperto o della franchigia di polizza, da applicare agli importi risarcibili, pari al 25%.

Qualora il sinistro non sia indennizzabile, l'Assicurato o il Contraente potranno comunque, a proprie spese, avvalersi dei servizi di BELFOR Italia, rimanendo a carico dell'Impresa i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR Italia.

Qualora la convenzione Pronto Intervento Azienda P.I.A. Inquinamento" dovesse venir meno, l'Impresa ha, in ogni momento, la facoltà di comunicare all'Assicurato la inoperatività del servizio oggetto della presente Clausola Particolare con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi mezzo di lettera raccomandata RR.

1. Attivazione del servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A. Inquinamento

Una volta attivato il servizio, il Contraente/Assicurato riceverà da BELFOR Italia il Kit Pronto Intervento Azienda P.I.A. Inquinamento contenente:

- membership card con il proprio codice identificativo che dovrà essere comunicato, in caso di emergenza, per le richieste di supporto,
- opuscolo informativo che illustra le caratteristiche del servizio,
- vademecum con le linee guida per la gestione del sinistro inquinamento.

2. Cosa fare in caso di sinistro inquinamento

In caso di sinistro inquinamento, il Contraente/Assicurato:

Condizioni di assicurazione

deve contattare immediatamente il Numero Verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno,

deve comunicare i propri dati, il codice identificativo riportato sulla membership card e/o il numero della polizza ed un recapito telefonico, riceve immediato supporto tecnico da un Responsabile Tecnico BELFOR, che concorderà tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore).

In occasione del sopralluogo operativo il Responsabile Tecnico BELFOR:

- identificherà le azioni necessarie per contenere il danno e consentire una rapida ripresa dell'attività;
- emetterà relativa proposta tecnico economica delle operazioni di messa in sicurezza di emergenza ambientale;
- si attiverà per predisporre le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti.

3. Prestazioni previste dal servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A. Inquinamento in caso di emergenza inquinamento

In caso di evento, a seguito del quale derivi e/o insorga l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ai sensi di legge, e si renda, di conseguenza, necessario un tempestivo intervento, il Contraente/Assicurato ha diritto di richiedere l'intervento di BELFOR Italia per l'effettuazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, contattando il Numero Verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

In seguito a tale richiesta di intervento, BELFOR Italia provvederà, in via prioritaria rispetto ai clienti non convenzionati, a:

- fornire supporto tecnico telefonico;
- inviare sul luogo del sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo tecnico;
- predisporre ed attivare le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti;
- identificare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e bonifica;
- descrivere le attività di consulenza ed interfaccia con gli Enti preposti (Comune, Provincia e Regione) nonché con gli organi di controllo sanitario e ambientale (ASL e ARPA);
- emettere una proposta tecnico economica relativa alle operazioni di messa in sicurezza di emergenza ambientale.

- a) In caso di sinistro indennizzabile i costi per le operazioni di messa in sicurezza di emergenza, così come definita in polizza, saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, verranno rimborsati all'Assicurato dell'Impresa
- b) In caso di sinistro non indennizzabile il Contraente/Assicurato potrà comunque, a sue spese, avvalersi in ogni caso dei servizi di BELFOR Italia, rimanendo a carico dell'Impresa i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR Italia.

4. Informazioni sul servizio - Servizio trasparenza

Ogni prestazione d'opera di BELFOR Italia non prevista dal programma Pronto Intervento Azienda P.I.A. Inquinamento sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto.

I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo sono indicativi e non vincolanti.

La responsabilità per gli interventi effettuati da BELFOR Italia resta ad esclusivo carico della stessa.

BELFOR Italia opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento.

BELFOR Italia non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.